SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 4 DICEMBRE 1975 [1]

Mario Costacurta
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 31-75

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Esame delle candidature — Commissione giudicatrice — Obblighi*
(Statuto del personale delle CC.EE., allegato III, art. 5)

2. *Dipendenti — Assunzione — Esame delle candidature — Esperienza professionale — Equivalenza ad un diploma — Confronto — Metodo*
(Statuto del personale delle CC.EE., art. 5, allegato III, art. 5)

1. La commissione giudicatrice di un concorso è tenuta a motivare adeguatamente i risultati del confronto tra i titoli dichiarati dai candidati ed i requisiti indicati nel bando di concorso.

2. La difficoltà inerente al confronto tra il livello di esperienza professionale del candidato e la preparazione attestata da un diploma non legittima l'astensione da qualsiasi tentativo di esame più approfondito, né la rinunzia a valersi di criteri selettivi complementari.

Nella causa 31-75,

MARIO COSTACURTA, dipendente delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 24, avenue de l'Arsenal, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 34 B/IV rue Philippe II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Thomas F. Cusack, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, batîment CFL, place de la Gare,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione, adottata dalla convenuta il 27 giugno 1974, di non ammettere il ricorrente al concorso interno di

1 — Lingua processuale il francese.

riserva COM/A/15/73 e della decisione, risultante da una lettera della convenuta in data 13 gennaio 1975, con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 22 agosto 1974,

LA CORTE, (Prima Sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, facente funzione di presidente; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici

avvocato generale: J.-P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Il ricorrente, che possiede il diploma italiano di maturità classica e che ha frequentato per due anni in Francia i corsi del Conservatoire des Arts et Metiers, è stato assunto il 1° agosto 1966 dall'Alta Autorità della CECA come agente ausiliario presso l'Ufficio Pubblicazioni. Egli è passato in ruolo il 1° ottobre 1968 con il grado C 3. Dopo essere stato trasferito, su propria richiesta, alla Direzione generale del Personale nel luglio 1971, egli è stato nuovamente destinato all'Ufficio Pubblicazioni e nominato assistente di grado B 3 con effetto dal 1° giugno 1972.

Avendo presentato la propria candidatura al concorso interno COM/A/15/73 per la costituzione di una riserva d'assunzione d'amministratori della carriera A 7/A 6, egli veniva informato, con lettera 27 giugno 1974, che la commissione giudicatrice non lo aveva ammesso alle prove d'esame. In seguito ad una sua richiesta di maggiori chiarimenti, la Commissione comunicava al ricorrente, in data 5 agosto 1974, che la sua candidatura era stata scartata per mancanza «sia di un diploma di studi universitari, sia di un'esperienza professionale di livello equivalente». Essa aggiungeva:

«Per quanto riguarda il livello della Sua esperienza professionale, esso è stato valutato con riferimento alle funzioni d'un dipendente che abbia una preparazione universitaria sancita da un diploma e che svolga compiti di categoria A, quali previsti dall'art. 5 dello statuto del personale».

Il 22 agosto 1974 il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Il 13 gennaio 1975 la Commissione comunicava al ricorrente che essa non

intendeva formulare un giudizio sul valore della motivazione della commissione giudicatrice.

Il ricorrente proponeva allora il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 18 marzo 1975.

La fase scritta del procedimento s'è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare ricevibile il ricorso;
2. accoglierlo,
 a) *in via principale*
 — statuire che la commissione esaminatrice, o rispettivamente la Commissione, hanno violato gli artt. 25 dello statuto e 5 dell'allegato III dello statuto;
 — statuire che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere negando al ricorrente un'esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario;

 di conseguenza
 — annullare l'impugnata decisione e rinviare la pratica alla Commissione per nuovo esame.
 b) *in via subordinata*
 — consentire al ricorrente di provare in tutti i modi ammessi, in ispecie mediante testimoni o perizia, ch'egli possiede un'esperienza professionale di livello equivalente ad un diploma universitario;
3. condannare la convenuta alle spese ed onorari di causa.

La convenuta conclude che la Corte voglia:

1. decidere, nella sua discrezionalità, se il ricorso sia ricevibile;
2. dichiarare infondati tutti i mezzi di gravame proposti dal ricorrente e pertanto respingere il ricorso;
3. porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) Sulla ricevibilità

Nel suo controricorso, la *Commissione* osserva che si potrebbe eccepire la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnazione in quanto, come ha affermato la Corte con la sentenza 14 giugno 1972 (causa 44-71, Marcato/Commissione, Racc. 1972, pag. 427), gli atti emanati da commissioni giudicatrici di concorsi possono venir impugnati soltanto dinanzi alla Corte, escluso ogni previo reclamo alla Commissione. La revisione statutaria del 1972, che ha introdotto l'obbligo di proporre un reclamo amministrativo prima d'adire la Corte, non può abrogare la regola giurisprudenziale sopra enunciata dal momento che la Commissione non può modificare od annullare gli atti delle commissioni di concorso, organi la cui dipendenza ed autonomia sono sancite dallo statuto stesso.

D'altra parte, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro i tre mesi previsti dall'art. 91, termine che nella fattispecie non è stato rispettato.

Il *ricorrente* replica che, sottoponendo alla Commissione un reclamo amministrativo, egli s'è conformato alle sentenze con cui la Corte ha convalidato la prassi seguita in proposito dai dipendenti. Detta prassi è stata poi trasformata in norma giuridica dal nuovo articolo 91 dello statuto, in base al quale «un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: — l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto; — tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.»

La *convenuta* ribatte, a sua volta, che nella sentenza 15 marzo 1973 (causa 37-72, Marcato/Commissione, Racc. 1973, pag. 361) la Corte ha eccezionalmente dichiarato ricevibile il ricorso per ragioni di equità. Non sembra che simili ragioni possano ancora essere invocate nel presente ricorso, proposto due anni dopo la pronunzia della citata sentenza e quando la regola di giurisprudenza in essa enunciata era ormai ben nota, per non dire generalmente conosciuta.

b) Nel merito

1. Circa il primo mezzo: violazione dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto

Il *ricorrente* fa notare di essere stato messo da parte nella prima fase del concorso, quella dell'esame delle candidature, in ispregio a quanto prescritto dalla Corte che, nella citata sentenza 44-71 ha affermato: «Questo confronto [fra i requisiti indicati nel bando di concorso e i titoli prodotti dai candidati] avviene in base a dati obiettivi, noti del resto a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda. I risultati devono essere quindi adeguatamente motivati». La Commissione — egli sostiene — non può limitarsi ad elencare i requisiti che il ricorrente non avrebbe posseduto.

Poiché l'esperienza professionale del ricorrente era, a suo parere, comparabile a quella degli altri candidati ammessi al concorso, sarebbero stati violati l'art. 25 dello statuto e l'art. 5 dell'allegato III dello statuto.

La *Commissione* osserva che il ricorrente considera soltanto il primo comma della motivazione di cui si discute, trascurando la portata ed il significato del secondo. Il concorso controverso è stato bandito al fine di costituire una riserva d'assunzione per posti di categoria A, carriera 7/6, nel settore «tipografia ed edizione». Il candidato fornito di diploma universitario o di esperienza professionale di livello equivalente avrebbe *inoltre* dovuto possedere una certa esperienza *appropriata alla funzione*. Per accertare se l'esperienza professionale acquisita dai candidati senza diploma universitario poteva venir equiparata alla preparazione di un laureato, la commissione giudicatrice ha valutato il livello d'esperienza dei suddetti candidati assumendo come metro di paragone le attribuzioni d'un certo «tipo» di dipendente, cioè di quello che possiede un diploma universitario e svolge compiti di concetto, di direzione e di studio. Nel motivare la propria decisione, la commissione ha precisato quali erano, a suo giudizio, i motivi per cui il candidato non possedeva i requisiti d'ammissione al concorso. La costante giurisprudenza della Corte conferma che non è affatto necessaria una motivazione estremamente dettagliata ed esauriente e che anche una motivazione per sommi capi, purché chiara, può soddisfare le condizioni poste dall'art. 25 dello statuto.

Anche un dipendente «di concetto», incaricato, per un periodo di soli due anni, di lavori come quelli descritti nel rapporto informativo del ricorrente, non può pretendere che gli sia riconosciuto un livello di esperienza equivalente ad un diploma universitario. Prima di essere nominato nella categoria B (giugno 1972), il ricorrente svolgeva le mansioni di operatore. Durante il periodo trascorso presso la Direzione del Personale egli ha continuato a percepire l'indennità speciale forfettaria concessa a chi svolge mansioni consistenti, almeno al 50 %, in lavori di dattilografia. Il periodo di attività svolto in categoria B era infine manifestamente insufficiente a compensare la mancanza d'un diploma universitario e non poteva perciò essere preso in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Il *ricorrente* replica che il secondo comma della motivazione non soddisfa, come del resto il primo, né in punto di fatto, né in punto di diritto, le esigenze poste dalla costante giurisprudenza della Corte. La convenuta si è semplicemente riferita all'art. 5 dello statuto, senza precisare i criteri in base ai quali essa ha effettuato la sua valutazione.

La *Commissione* ribatte che i «criteri ben definiti» auspicati dal ricorrente non rivestivano nella fattispecie grande importanza. Si trattava infatti d'un concorso interno, relativo ad un settore piuttosto limitato ed aperto, in linea di principio, a dipendenti di categoria B, la cui esperienza professionale è difficilmente assimilabile ad un diploma universitario.

La commissione giudicatrice ha rinunciato a fissare in anticipo criteri di valutazione dell'esperienza di questi candidati che tenessero conto soltanto della durata dell'esperienza in esame. La commissione si è parimenti astenuta dal prefissare altri criteri di giudizio, quali il tipo d'esperienza o la misura in cui essa corrispondeva alle funzioni d'un dipendente con preparazione universitaria. Simili criteri si sarebbero fondati soltanto su elementi di giudizi di valore che, a loro volta, non avrebbero consentito di risolvere il difficile problema nascente dalla necessità di confrontare il livello d'esperienza professionale con il bagaglio di nozioni attestato da un diploma universitario.

2. Sul secondo mezzo: sviamento di potere

Il *ricorrente* sostiene che i candidati al concorso controverso erano, in grande maggioranza, sprovvisti di titoli di studio a livello universitario.

Il ricorrente partecipò ai concorsi interni 152/70 e B/76 relativi a posti di assistente-correttore di bozze (carriera B 3/B 2). Agli stessi concorsi parteciparono i sigg. Mendosa e Sergio, essi pure dipendenti dell'Ufficio Pubblicazioni e non titolari di un diploma universitario, che vi ottennero un piazzamento inferiore a quello del ricorrente. I predetti dipendenti sono tuttavia stati ammessi al concorso controverso. Se ad essi l'amministrazione ha riconosciuto un'esperienza professionale sufficiente, si deve concludere che la stessa esperienza essa ha riconosciuto al ricorrente.

La *convenuta* osserva che il sig. Mendosa era inquadrato nella categoria B fin dal 1970, dopo essere stato correttore di bozze «free-lance» dal 1967 al 1970. Dal suo rapporto informativo risulta ch'egli ha collaborato, dall'estate 1972, alla preparazione di testi pubblicati nell'ambito della regolamentazione agricola, circostanza di cui la commissione giudicatrice certamente ha tenuto conto.

Il sig. Sergio, entrato al servizio della Commissione come agente locale il 9 ottobre 1967, poteva far valere, al momento della presentazione delle candidature per il concorso controverso, il seguente «curriculum»: 3 anni come usciere in una amministrazione comunale in Italia, 4 anni come compositore od operatore di stampa, 3 anni di mansioni amministrative diverse ma sempre attinenti alla stampa e alla pubblicazione ed infine 6 mesi come correttore di bozze. La sua esperienza era perciò più significativa di quella del ricorrente. È vero che il suo patrimonio di nozioni non si può facilmente equiparare a quello posseduto da un laureato, ma la convenuta non può valutare l'operato della commissione giudicatrice, che non è tenuta a motivare le decisioni «favorevoli» agli interessati. La circostanza che la Corte possa eventualmente ritenere irregolare l'ammissione alle prove del sig. Sergio, non può in alcun caso invalidare l'intero concorso, né recare pregiudizio al ricorrente, posto che quest'ultimo non aveva obiettivamente alcuna possibilità d'essere ammesso al concorso.

Il *ricorrente* afferma di possedere i requisiti che dovevano essere accertati mediante i criteri indicati dalla Commissione:

a) Criterio delle qualità generalmente richieste per occupare un posto di categoria A

In conformità al bando di concorso, risulta dal rapporto informativo del ricorrente che costui era, come il sig. Mendosa, un «impiegato di concetto incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi in

materia di stampa». Circa la durata dell'esperienza professionale da considerare equivalente ad un diploma universitario, la commissione giudicatrice non ha fissato un preciso periodo di tempo. Del resto, la Corte ha riconosciuto, con sentenza 14 luglio 1965 (cause 18 e 19-74, Alvino e altri contro la Commissione della CEE, Racc. 1965, pag. 767), che:

«L'esercizio effettivo di attività professionali di livello equiparabile a quello dei compiti di un funzionario che ha effettuato studi universitari e conseguito un diploma e che svolge compiti di categoria A a norma dello statuto, è già di per sé atto a dimostrare che il dipendente ... possiede ... un'esperienza professionale equivalente ...».

Da ultimo, il ricorrente respinge l'argomento della convenuta relativo all'indennità speciale forfettaria.

b) Criterio delle funzioni inerenti ai posti da coprire

Soltanto il candidato Beltrano è stato scartato per mancanza di un'esperienza professionale appropriata alla funzione. Si deve perciò ritenere che il ricorrente possedesse la suddetta esperienza.

c) Criterio del rapporto fra l'esperienza acquisita ed il settore «tipografia ed edizione»

L'esperienza professionale del ricorrente risulta pari, se non superiore, a quella degli altri candidati: egli è stato assunto all'Ufficio Pubblicazioni un anno e mezzo prima che vi entrasse, in qualità di «free-lance» il sig. Mendosa. Dal momento in cui furono nominati, lo stesso giorno, al grado B 3, le loro carriere ebbero uno svolgimento identico. D'altro canto, tutti gli assistenti-correttori di bozze, e non solo il sig. Mendosa, hanno collaborato alla preparazione di testi di regolamenti.

Il sig. Sergio, da parte sua, è stato nominato alla categoria B nel 1973 ed aveva compiuto, al momento in cui presentò la propria candidatura al concorso litigioso, quattro anni come compositore od operatore di stampa e soli sei mesi come correttore di bozze: la sua esperienza è assai inferiore a quella del ricorrente che, nello stesso periodo, aveva già totalizzato 5 anni come operatore e 3 anni come assistente-correttore di bozze.

La circostanza che i sigg. Sergio e Mendosa non abbiano poi superato le prove d'esame non significa in alcun modo che anche il ricorrente avrebbe subito la stessa sorte.

In definitiva, il concorso controverso non può costituire il fondamento giuridico di provvedimenti di nomina o di promozione.

La *convenuta* controbatte che, come risulta chiaramente dall'art. 5, par. 1, 2° comma, dello statuto, i dipendenti di categoria A non svolgono soltanto funzioni di concetto, bensì funzioni di «direzione (concetto) e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente».

Le valutazioni contenute nel rapporto informativo riguardano esclusivamente la persona del dipendente interessato, i suoi meriti personali e individuali. Ne consegue che il ricorrente non può ricavare da simili valutazioni un giudizio di qualunque genere sulla natura delle proprie funzioni e ancor meno sul livello, qualità e grado dell'esperienza acquisita nel loro esercizio. I compiti di un correttore di bozze corrispondono in pratica esclusivamente ad attività previste per la categoria B, quelli di operatore-compositore sono attribuiti a dipendenti di categoria C. L'esperienza acquisita dal ricorrente nello svolgimento delle funzioni di operatore-compositore non può assolutamente essere considerata come titolo per l'ammissione ad un concorso concernente posti di categoria A.

La convenuta non ha negato che il ricorrente possieda una «... certa esperienza

appropriata alla funzione», ma non si deve dimenticare che si tratta del secondo requisito per l'ammissione alle prove d'esame, completamente distinto dal primo. Come risulta dalla sua decisione, la commissione giudicatrice ha escluso dalle prove il ricorrente unicamente per difetto del primo requisito. La circostanza che il ricorrente abbia partecipato, nel 1967, ad un concorso per posti di categoria B e sia stato ritenuto idoneo è irrilevante.

L'esperienza professionale del ricorrente non è pari né superiore a quella dei candidati ammessi al concorso. Fino al 1971 l'interessato non ha esercitato che mansioni esecutive. Il sig. Mendosa, al contrario, ha esordito nel 1967 come correttore di bozze «free-lance», funzione che il ricorrente ha cominciato a svolgere appena nel giugno 1972 dopo la sua nomina al grado B. Per quanto riguarda la partecipazione del sig. Mendosa alla preparazione dei testi dei regolamenti in materia agricola, occorre osservare che i correttori della sezione «pubblicazioni» (cui appartiene il ricorrente) collaborano alla preparazione dei testi dei regolamenti soltanto quando tali testi compaiono in pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale e, beninteso, dopo che sono apparsi su quest'ultima.

Il sig. Sergio, da parte sua, ha trascorso circa tre anni (1970-1973) alle dipendenze della Direzione generale IX in Bruxelles, acquisendovi, prima di essere nominato assistente-correttore di bozze (con il grado B 3) all'Ufficio Pubblicazioni, un'esperienza varia e tale da comportare senza dubbio un certo grado di responsabilità. Egli è passato alla categoria B nel settembre 1972.

Non si dimentichi che, al momento di presentare la propria domanda di partecipazione al concorso di cui si discute, il ricorrente aveva, nelle funzioni di assistente-correttore di bozze, un'anzianità di circa due anni e non già di 3. Egli è stato infatti nominato assistente-correttore di bozze presso l'Ufficio Pubblicazioni il 1° giugno 1972. Il termine per la presentazione delle candidature al concorso controverso scadeva il 25 febbraio 1974. Il concorso si è svolto nel giugno e nel luglio dello stesso anno.

Il ricorrente, con l'avv. Decker, del foro di Lussemburgo, e la Commissione, rappresentata dal sig. Cusack, sono stati sentiti all'udienza del 30 ottobre 1975.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 20 novembre 1975.

In diritto

1 Col presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 18 marzo 1975, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione, adottata dalla convenuta il 27 giugno 1974 e confermata in una lettera del 5 agosto successivo, con cui lo si informava che la commissione giudicatrice aveva respinto la sua candidatura al concorso COM/A/15/73, organizzato al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A 7/A 6, nel settore «tipografia ed edizione». Egli chiede inoltre che sia annullata la decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto, in data 13 gennaio 1975, il reclamo lui presentato il 22 agosto 1974.

Sulla ricevibilità

2 La convenuta sostiene che il ricorso non è ricevibile in quanto proposto oltre il termine contemplato dall'art. 91 dello statuto del personale.

3/4 A suo parere, la revisione dello statuto effettuata nel 1972 non ha abrogato il principio secondo cui atti del tipo in questione possono venire impugnati dagli interessati soltanto dinanzi alla Corte, escluso ogni previo reclamo alla Commissione, la quale non può modificare, né annullare le decisioni d'una commissione di concorso. Le ragioni d'equità, di cui s'è eccezionalmente tenuto conto in precedenti procedimenti, non possono essere invocate di fronte ad un principio ormai consolidato, per non dire notorio.

5 Si deve però osservare che i fatti della causa si sono svolti sotto l'impero del nuovo statuto e che non sarebbe equo far carico al ricorrente di aver seguito la procedura chiaramente fissata dagli artt. 90 e 91, quali risultano dal testo attualmente in vigore.

6 Nella fase orale del procedimento, la convenuta ha fatto carico al ricorrente di aver proposto reclamo solo quando la commissione giudicatrice, terminati i suoi lavori e presentata la sua relazione all'autorità avente il potere di nomina, si era ormai sciolta.

7 Si può tuttavia rilevare che sarebbe spettato alla convenuta trasmettere alla commissione giudicatrice la prima richiesta di chiarimenti, indirizzatale dal ricorrente il 28 giugno 1974, cioè prima che si svolgessero le prove d'esame.

Nel merito

8/9 Il ricorrente sostiene che, non avendo provveduto a motivare adeguatamente la decisione di escluderlo dal concorso di cui trattasi, la commissione giudicatrice ha violato l'art. 25 dello statuto e l'art. 5 dell'allegato III. Accennando alla «mancanza, sia di un diploma universitario sia d'un'esperienza professionale di livello equivalente», nonché al difetto di una certa esperienza delle mansioni inerenti al posto messo a concorso, la relazione della commissione giudicatrice e la lettera di conferma della convenuta in data 5 agosto 1974 si sarebbero semplicemente riferite all'art. 5 dello statuto, senza enunciare criteri di valutazione sufficientemente precisi.

10/12 Va osservato che in un concorso si distinguono almeno due fasi, cioè, in primo luogo, l'esame delle candidature onde stabilire quali siano i candidati da ammettere al concorso e, in secondo luogo, l'esame dell'idoneità dei candidati per il posto da coprire, onde redigere l'elenco degli idonei. Mentre la seconda fase è essenzialmente di carattere comparativo ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice, la prima consiste, soprattutto in un concorso per titoli, nel confronto tra i titoli dichiarati dai candidati ed i requisiti indicati nel bando di concorso. Dato che questo confronto viene effettuato in base a dati obiettivi e del resto noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda, i risultati devono essere adeguatamente motivati.

13/14 Nella fattispecie ciò non è avvenuto. La relazione della commissione giudicatrice e la lettera dell'amministrazione recante la data del 5 agosto 1974 si limitano infatti a precisare quanto segue: «il suo livello di esperienza professionale ... è stato valutato assumendo come parametro le funzioni d'un dipendente che possieda un diploma universitario e svolga compiti di categoria A, quali previsti dall'art. 5 dello statuto del personale». La difficoltà implicita in un tale confronto non legittima l'astensione da qualsiasi tentativo di analisi più approfondita, né la rinuncia ad utilizzare criteri selettivi complementari.

15/16 Tuttavia, poiché il concorso COM/A/15/73 era stato bandito al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A 7/A 6, l'esclusione del ricorrente non ha influito sulla ammissione alle prove delle persone che, secondo la commissione giudicatrice, possedevano i necessari requisiti.

17 I diritti del ricorrente si potranno perciò considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà l'attitudine dell'interessato ad essere inserito nell'elenco dei candidati e, in caso di giudizio positivo, lo ammetterà al concorso, senza con ciò rimettere in causa la selezione effettuata in precedenza.

18 È perciò sufficiente annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice ha scartato la candidatura del ricorrente e la decisione con cui la convenuta ha respinto il reclamo da costui presentato il 22 agosto 1974.

19 Risultando fondato il primo mezzo di gravame, non occorre esaminare il secondo.

Sulle spese

20/21 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente. Le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE, (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Sono annullate la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/15/73 di non ammettere alle prove il ricorrente, e la decisione, risultante da una lettera del 13 gennaio 1975 con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto il reclamo dell'interessato.**

2° **La Commissione è condannata alle spese.**

Donner Mertens de Wilmars O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 dicembre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente f.f.

A. M. Donner